



PROVINCIA DI PIACENZA
Ufficio di Staff "Personale, Affari Generali, Contratti"

**AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RITIRO, SPEDIZIONE E CONSEGNA DI ATTI
GIUDIZIARI, CAD, CAN, RACCOMANDATE ESTERE E PIEGHI DI LIBRI, PER UN
PERIODO DI 4 ANNI**

CIG 9251516086

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha come oggetto il servizio di ritiro, spedizione e consegna degli atti giudiziari e relativa gestione dell'emissione di CAD, CAN, delle raccomandate estere e dei pieghi di libri della Provincia di Piacenza per la durata di 4 (quattro) anni.

I servizi oggetto del presente appalto comprendono il ritiro presso la sede della Provincia di Piacenza (Piacenza, Corso Garibaldi n. 50), l'affrancatura, la spedizione e la consegna per le seguenti tipologie di corrispondenza:

- atti giudiziari e gestione emissione CAD e CAN;
- raccomandate estere;
- pieghi di libri.

La corrispondenza sarà predisposta a cura del personale della Provincia di Piacenza, imbustata e indirizzata, con compilazione delle distinte di accettazione per i prodotti che le prevedono.

Per la corrispondenza registrata (posta raccomandata estera, atti giudiziari, CAD e CAN) si richiedono in particolare le seguenti modalità di gestione del servizio, fermo restando quanto indicato dall'aggiudicatario nell'offerta tecnica presentata in sede di gara:

- un tentativo di recapito;
- la tracciatura degli invii;
- la restituzione al mittente nel caso di destinatario e/o indirizzo sconosciuto e/o incompleto e/o errato e/o trasferito;
- nel caso in cui il destinatario della suddetta corrispondenza sia assente, l'aggiudicatario deve lasciare presso l'indirizzo indicato apposito avviso con informazione della sede e degli orari per il ritiro. La stessa corrispondenza sarà posta in giacenza per 180 giorni in caso di atti giudiziari e 30 giorni per le raccomandate presso un recapito/ufficio situato nel territorio del Comune di destinazione, opportunamente dotato di dispositivi di sicurezza fisica, atti a regolare e rendere sicuro l'accesso dall'esterno e ad assicurare una conservazione sicura e protetta degli invii;
- la messa in giacenza, il ritiro e compiuta giacenza degli invii devono essere supportati da un apposito sistema di tracciatura e gestione elettronica degli invii e dei relativi stati;
- l'attività principale svolta all'interno dei locali adibiti alla gestione della giacenza/ritiro degli invii di corrispondenza registrata deve essere coerente ed in linea con le attività oggetto dell'appalto.

Si precisa che i quantitativi stimati dalla Provincia per ciascun tipo di prestazione oggetto del presente appalto, e indicati nel Progetto e nella colonna C del modulo Excel dell'offerta economica, sono indicativi e che tali prestazioni dovranno essere svolte in base alle effettive richieste formulate della Provincia.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata di 4 (quattro) anni, con avvio indicativo dal 01/07/2022.

Su richiesta della Provincia, l'aggiudicatario è tenuto ad attivare il servizio anche nelle more della stipulazione del contratto e ad adempiere all'eventuale richiesta della Provincia di esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020.

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 106, commi, 1, lett. a) e 12 del D.Lgs n. 50/2016, la Provincia si riserva la facoltà, nel corso della durata dell'appalto, di ricorrere, se del caso, all'opzione del cd. "quinto d'obbligo", in aumento o in diminuzione rispetto al valore dell'appalto di cui al successivo art. 3. L'aggiudicatario è tenuto a far fronte a tali esigenze con la massima diligenza e disponibilità e, in ogni caso, laddove tali modifiche (in aumento o in diminuzione) siano contenute entro il quinto dell'importo del contratto non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto medesimo, conformemente a quanto previsto dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 3 - VALORE DELL'APPALTO E CORRISPETTIVI

Il valore presunto dell'appalto, per la sua durata complessiva (4 anni), è pari a € **160.000,00** (IVA esclusa), ovvero a € 40.000,00 (Iva esclusa) all'anno.

Entro tale limite di importo la Provincia corrisponderà all'appaltatore i pertinenti prezzi unitari *omnicomprensivi* offerti in sede di gara dall'appaltatore medesimo per l'esecuzione delle singole spedizioni richieste dalla Provincia; l'appaltatore non avrà diritto al pagamento di somme ulteriori. Tali prezzi unitari offerti in sede di gara rimarranno invariati per tutta la durata dell'appalto, fatte salve le eventuali revisioni previste dall'art. 14.

Come già specificato al precedente art. 2, durante l'esecuzione dell'appalto la Provincia si riserva la facoltà variare, nel limite del quinto del valore dell'appalto, il complesso delle prestazioni previste dal presente Capitolato.

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nell'ipotesi in cui – alla scadenza del quadriennio – l'importo di € 160.000,00 (IVA esclusa) non sia esaurito, la Provincia si riserva la facoltà discrezionale di richiedere all'aggiudicatario di continuare a svolgere il servizio fino al raggiungimento del medesimo importo, alle stesse condizioni contrattuali oggetto di aggiudicazione.

ART. 4 – PAGAMENTI

Il pagamento verrà effettuato con cadenza mensile posticipata mediante liquidazione dell'importo delle sole prestazioni effettuate nel mese precedente ed eseguite in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, e sarà disposto entro 30 giorni dal ricevimento al Protocollo Generale della Provincia di Piacenza di regolare fattura elettronica delle prestazioni svolte nel mese di riferimento, indicante esplicitazione di queste ultime.

Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia di Piacenza – Ufficio di Staff "Personale, Affari Generali, Contratti" – C.so Garibaldi, n. 50 - 29121 PIACENZA.

Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica è il seguente: UFHFVU.

Si procederà alla liquidazione ed al successivo pagamento delle predette fatture solo a seguito della verifica, con esito positivo, della regolarità contributiva dell'operatore economico aggiudicatario mediante verifica del DURC on line.

In caso di DURC irregolare, i singoli pagamenti rimarranno in sospeso fino ad avvenuto accertamento dell'entità dell'irregolarità contributiva o definizione mediante regolarizzazione del debito stesso.

L'importo dovuto all'appaltatore sarà determinato effettuando le detrazioni per somme eventualmente dovute alla Provincia per penalità o a qualsiasi titolo dovute in dipendenza del contratto.

ART. 5 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore ha l'obbligo di:

- individuare un referente unico per l'esecuzione del presente appalto, il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Provincia prima dell'avvio dell'appalto stesso;
- attivare un servizio di assistenza telefonica, dal lunedì al venerdì (nei giorni lavorativi), seppure non rivolto esclusivamente alla Provincia di Piacenza;
- provvedere al ritiro della corrispondenza presso la sede della Provincia di Piacenza (Piacenza, Corso Garibaldi n. 50), entro le ore 12:00 del primo giorno lavorativo (dunque festivi, sabato e domenica esclusi) successivo a quello della richiesta di presa in carico inviata dalla Provincia.

Al momento del ritiro della corrispondenza, l'appaltatore dovrà rilasciare alla Provincia una distinta di presa in carico, con timbro e indicazione del giorno e dell'ora del ritiro, e dovrà fornire alla Provincia le informazioni necessarie per eseguire il tracciamento della corrispondenza;

- garantire l'esecuzione delle attività previste con i tempi e le modalità offerte in sede di gara, e comunque secondo quanto richiesto dalla Provincia, anche al fine di far fronte ad eventuali spedizioni urgenti;
- avvalersi, per la realizzazione delle attività oggetto del presente appalto, di propria organizzazione, personale ed attrezzature;
- garantire la continuità operativa del servizio e osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.

Sono a carico dell'appaltatore i materiali, i costi di mano d'opera e quant'altro necessario all'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto.

L'appaltatore solleva la Provincia da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione del servizio ed allo svolgimento delle relative attività.

ART. 6 – OBBLIGHI A CARICO DELLA PROVINCIA

La Provincia si obbliga:

- a mettere a disposizione dell'affidatario tutte le informazioni tecniche necessarie per la realizzazione dei servizi oggetto dell'appalto;
- a predisporre la corrispondenza, imbustata e indirizzata, con compilazione delle distinte di accettazione per i prodotti che le prevedono;
- a corrispondere il corrispettivo contrattuale previsto applicando i prezzi offerti dall'aggiudicatario in sede di gara.

ART. 7 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3-bis del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non è stato redatto il DUVRI in quanto il servizio viene svolto in locali esterni alla Provincia, con la sola esclusione della fase, residuale, del ritiro della corrispondenza presso la sede della Provincia di Piacenza (la durata di tale attività di ritiro è comunque complessivamente stimata quale inferiore a cinque uomini-giorno all'anno).

Restano a carico dell'appaltatore i costi della sicurezza propri dell'esecuzione del servizio, come previsto dalle vigenti leggi in materia, anche in riferimento all'adozione dei DPI necessari per la prevenzione della diffusione del cd. Covid-19.

ART. 8 – PERSONALE E COPERTURE ASSICURATIVE

Le prestazioni oggetto del contratto dovranno essere svolte da personale con adeguate esperienze e dotato di strumentazione appropriata.

L'impresa appaltatrice si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso.

L'appaltatore dovrà inoltre provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria esclusiva responsabilità, a tutte le opere occorrenti per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi estranei e per evitare danni materiali, di qualsiasi natura, per fatti imputabili allo stesso appaltatore o ai suoi dipendenti nell'espletamento del servizio.

L'appaltatore dovrà a tal fine stipulare apposita assicurazione R.C.T./O. non al di sotto dei seguenti massimali:

- per ogni persona € 3.000.000,00.=,
- per cose € 3.000.000,00.=.

L'appaltatore si impegna inoltre a manlevare e tenere indenne la Provincia da qualsiasi azione di risarcimento danni intentata nei suoi confronti per danni a persone e/o cose riconducibili alla non corretta esecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato.

ART. 9 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia delle assunte obbligazioni e della regolare esecuzione dell'appalto, l'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà costituire apposita cauzione definitiva di importo pari al 10% del valore dell'appalto indicato al precedente art. 3, comma 1 (i.e. € 160.000,00), secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3.

La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'appaltatore, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; la Provincia, fermo restando quanto previsto agli articoli relativi alle penali ed alla risoluzione del contratto, avrà diritto, pertanto, di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l'applicazione delle penali stesse, ovvero mediante storno totale o parziale di fatture già emesse.

Fermo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di trenta giorni dall'evento che ne ha determinato la riduzione.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, la Provincia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 10 – PENALI ED ESECUZIONE IN DANNO

L'esecuzione delle prestazioni da parte dell'appaltatore deve avvenire in conformità alle prescrizioni fissate dal presente Capitolato e all'offerta tecnica ed economica presentata dall'appaltatore in sede di gara.

Qualora non vengano rispettate tali prescrizioni, la Provincia potrà procedere all'applicazione delle seguenti penali:

- in caso di ritardo nel ritiro della corrispondenza, rispetto al termine previsto dal precedente art. 4, si applicherà una penale di € 65,00 per ogni giorno di ritardo;
- in caso di ritardo nella consegna della corrispondenza, rispetto ai tempi massimi di consegna indicati in sede di gara, si applicherà una penale di € 65,00 per ogni giorno di ritardo;
- per gli altri inadempimenti, si applicherà una penale da € 50,00 a € 350,00 a seconda della gravità dell'inadempimento.

Trova applicazione quanto previsto dal precedente art. 9. L'applicazione delle penali, inoltre, non esclude il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla Provincia, ivi compreso il costo per l'esecuzione, da parte di un soggetto terzo, delle prestazioni oggetto di inadempimento.

ART. 11 – RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del D.Lgs 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve inoltre di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione PEC da parte della Provincia all'appaltatore di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa:

- qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge 136/2010;
- qualora venga accertato, in corso di esecuzione, il venir meno dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- nel caso di reiterati e aggravati inadempimenti dell'aggiudicatario, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale comportanti l'applicazione di penali;
- nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% del valore dell'appalto di cui al precedente art. 3, comma 1;
- in caso di gravi ritardi nella gestione delle spedizioni;
- in caso di sospensione non autorizzata del servizio;
- in caso di perdita della corrispondenza presa in carico;
- nei casi di subappalto (in violazione del successivo art. 17) o di cessione del contratto;
- in caso di cessione del credito non autorizzata;
- nel caso di violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro;
- nel caso di mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine di 30 giorni dall'evento che ne ha determinato la riduzione;
- nei casi di cui al successivo art. 19.

Nel caso di risoluzione del contratto, la Provincia ha diritto di escutere per intero la cauzione definitiva. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo. In ogni caso, resta fermo il diritto della Provincia al risarcimento dell'ulteriore danno.

Nel caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 12 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, la Provincia ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 giorni da comunicarsi all'appaltatore, nei seguenti casi:

- a) per mutamenti interni di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio;
- b) qualora venga meno per la Provincia il potere di contrarre, a seguito di trasferimento delle funzioni amministrative correlate e/o del mancato rinnovo della delega amministrativa da parte dell'Ente delegante;
- c) in presenza di un rilevante interesse pubblico individuato in concreto quale, ad esempio, la necessità di assicurare il rispetto delle previsioni del bilancio e/o del patto di stabilità.

Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Provincia.

In caso di recesso, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle sole prestazioni regolarmente eseguite fino a quel momento, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

La Provincia ha inoltre la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 (convertito con modificazioni nella Legge 135/2012), qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A. o dalla Centrale di committenza regionale (Intercent-ER) o dalla Città Metropolitana di Bologna, siano migliorativi rispetto alle condizioni del presente appalto.

ART. 13 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, tutte le operazioni finanziarie relative a lavori, servizi e forniture pubblici devono essere registrate sui conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

I pagamenti delle fatture emesse a fronte della presente fornitura verranno pertanto effettuati esclusivamente a mezzo dei suddetti conti correnti dedicati. Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento riporteranno il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall'ANAC.

Gli estremi identificativi dei conti dedicati di cui all'articolo 3 comma 1 legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicate alla Provincia di Piacenza entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La mancata comunicazione degli estremi identificativi del conto dedicato comporterà la sospensione dei termini previsti per il pagamento della fattura.

ART. 14 – REVISIONE DEI PREZZI

Per il primo anno dell'appalto, i prezzi per l'esecuzione dell'appalto, offerti dall'appaltatore in sede di gara, sono fissi ed invariabili. Dal secondo anno, è ammessa la revisione dei prezzi.

La revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene concordata tra le parti su richiesta scritta e adeguatamente documentata dalla parte interessata.

Si farà riferimento all'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI). L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione dei prezzi.

ART. 15 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, conformemente a quanto previsto dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative al contratto, di rogito, di registro, di bollo, etc.

Ai fini contrattuali, l'aggiudicatario è tenuto a presentare la garanzia di cui al precedente art. 9 del presente Capitolato, unitamente ad eventuale ulteriore documentazione/dichiarazioni funzionali alla stipula contrattuale.

Ove l'aggiudicatario risultasse inadempiente nei termini indicati dall'Amministrazione, si procederà ai sensi art. 93, comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 16 – CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO

È fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2 del D.Lgs. 50/2016.

È fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere a terzi i crediti senza specifica autorizzazione da parte della Provincia, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. L'eventuale cessione del credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Provincia ha facoltà di dichiarare il contratto risolto di diritto.

ART. 17 – SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'impresa aggiudicataria deve inoltre eseguire direttamente il coordinamento del servizio e la prevalenza delle prestazioni previste dal presente Capitolato.

L'impresa aggiudicataria deve aver indicato, all'atto dell'offerta presentata in sede di gara, le prestazioni del presente appalto che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Provincia dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto, pena l'immediata risoluzione di diritto del contratto e l'applicazione di quanto previsto dal precedente art. 11.

La Provincia resta estranea a tutti i rapporti dell'aggiudicatario con i subappaltatori, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorrenti tra l'appaltatore e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque invocare una responsabilità diretta o indiretta della Provincia. L'appaltatore manleva la Provincia da ogni responsabilità al riguardo.

Trova applicazione quanto ulteriormente previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016., ivi compreso il comma 13 in materia di pagamento diretto del subappaltatore.

ART. 18 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti si intende individuato quale Foro competente il Tribunale di Piacenza. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 19 – OBBLIGHI DI CONDOTTA E PATTO DI INTEGRITÀ

Il mancato rispetto degli obblighi di condotta, per quanto applicabili agli appaltatori della Pubblica Amministrazione, indicati dal D.P.R. n° 62/2013 (recante “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001 n° 165*”) e dalla deliberazione G.P. n° 10/2014 “*Codice di comportamento della Provincia di Piacenza*”, nonché il mancato rispetto del “*Patto d'Integrità*” (approvato con Provvedimento del Presidente n° 27 del 06/04/2018 e sottoscritto dall'appaltatore) (documenti tutti costituenti parti integranti e sostanziali della presente Capitolato, pur se non materialmente allegati), nonché il mancato rispetto degli obblighi di condotta indicati nel Patto di Integrità (firmato per accettazione dall'appaltatore in sede di gara), costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 20 – TRATTAMENTO DATI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di appalto di lavori, servizi e forniture, o comunque raccolti dalla Provincia è finalizzato unicamente all'espletamento della presente procedura di gara, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all'istruttoria della gara.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Provincia autorizzati al trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per la Provincia, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela della Provincia in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla Provincia di Piacenza nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Titolare del trattamento: Provincia di Piacenza, con sede in Corso Garibaldi n. 50 – 29121 Piacenza, PEC provpc@cert.provincia.pc.it.

Responsabile del trattamento è il Dirigente dell'Ufficio di Staff Personale, Affari Generali, Contratti", Dott. Luigi Terrizzi.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

L'Ente ha nominato quale Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) la società SISTEMA SUSIO s.r.l., con sede legale a Cernusco sul Naviglio (Mi) Via Pontida n.9 (C.F. 05181300962): dpo@provincia.pc.it.